



ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE

“FEDERICO II DI SVEVIA”

Sede centrale Via Polibio 59 - 96100 Siracusa ☎ 0931 417665 📠 0931 797272
C.F. 93079150897 COD. MECC. SRRH040007



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI

(ART. 40 del D.I. 44/2001 e D.A. n. 895 del 31.12.2001)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visti gli artt. 9 e 14 c.3 DPR n. 275/1999, Regolamento in materia di autonomia scolastica

Visto l'art. 40 D.I. n.44/2001 (D.A. n. 895/2001), in particolare l'art. 33, c. 2 e l'art. 40

Visto l'art. 10 del T.U. n.297/1994;

Visto l'art. 40 Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 7 c. 6 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il Regolamento d'Istituto

adotta

il seguente regolamento che costituisce parte integrante del Regolamento d'istituto

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti e/o associazioni per particolari attività ed insegnamenti coerenti con il PTOF che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche e organizzative dell'istituzione scolastica.

Art. 2 - Disciplina

Il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina nel presente regolamento di istituto le procedure ed i criteri di scelta del contraente nei contratti di prestazione d'opera con esperti e/o Associazioni al fine di garantire, coerentemente con il PTOF, la qualità della prestazione, e determinare il limite massimo di compenso attribuibile in relazione al tipo di attività ed all'impegno professionale richiesto.

Art. 3 - Bando

Il Dirigente, sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento, nella superiore esigenza di assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione, nonché di garantire il rispetto dei principi dell'attività della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli, in particolare l'art.7 e l'art.12, pubblica il bando per la selezione del contraente individuando titoli e requisiti di accesso, nonché gli eventuali titoli e/o esperienze professionali costituenti priorità e/o precedenza o preferenza, coerenti con le competenze specifiche richieste. Tale atto viene affisso all'albo online ufficiale della scuola e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'istituto.

Art. 4 - Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'Istituzione Scolastica può ricorrere ad esperti e/o Associazioni devono essere:

- coerenti con il POF e con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica, ovvero coerenti con le finalità dichiarate nel Piano di formazione del personale docente e ATA
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate e con le eventuali prescrizioni contenute nei relativi provvedimenti di finanziamento o nelle disposizioni da esso richiamate

Il Dirigente ricorre all'esperto esterno dopo aver accertato l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla Scuola che abbia le competenze richieste, anche per espressa previsione delle fonti di finanziamento delle risorse programmate.

Art. 5 - Procedura comparativa e individuazione dei contraenti

Durante la fase di selezione dell'esperto, il Dirigente si impegna a:

- assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio.

Il Dirigente scolastico, fermi restando i criteri generali di cui al presente regolamento.

Il Dirigente, anche avvalendosi di una commissione da lui appositamente nominata:

- determina preliminarmente titoli e requisiti di accesso in relazione alla specificità delle prestazioni richieste, nonché gli eventuali titoli e/o esperienze professionali costituenti priorità e/o precedenza o preferenza;
- procede alla valutazione delle candidature presentate, che potrà anche prevedere colloqui con i candidati, individuando l'esperto sulla base dei seguenti criteri: la candidatura deve essere supportata da curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo) attestante titoli di studio, specializzazioni, dottorato, master, corsi di specializzazione, formazione e aggiornamento, abilitazioni, pubblicazioni e altri documenti che certificano qualifiche e competenze professionali nel settore, nonché esperienze professionali e di insegnamento nel settore. La comparazione dei curricula e la formulazione della graduatoria viene predisposta sulla base dei punteggi previsti nella seguente tabella di valutazione:

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI ESTERNI

DESCRIZIONE	PUNTI
-------------	-------

A - TITOLI CULTURALI (max 60 punti)	
A1 Laurea o diploma specifico nel settore di pertinenza	(12 punti + 2 se con lode)
A2 Altro titolo di studio di valore pari o superiore al precedente (si valuta solo 1 titolo)	6
A3 Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza (si valuta 1 solo titolo)	6
A4 Master, Corsi di specializzazione o di perfezionamento inerenti il settore di pertinenza 2 punti per corso	Max 10 punti
A5 Corsi di aggiornamento della durata minima di 30 ore nel settore di pertinenza (1 punto per corso)	Max 10 punti
A6 Abilitazione professionale all'insegnamento, iscrizione all'albo o all'ordine	6
A7 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza (escluse quelle di carattere divulgativo o di taglio giornalistico) 1 punto per pubblicazione	Max 8 punti
B - TITOLI PROFESSIONALI (max 40 punti)	
B1 Esperienze professionali nel settore di pertinenza (per incarichi o esperienza almeno quadrimestrali) 1 punto per esperienza (per incarichi ed esperienze pari o superiori a un anno: 3 punti)	Max 10 punti
B2 Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza: 1 punto per esperienza (per incarichi ed esperienze annuali: 3 punti)	Max 10 punti
B3 Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o private e in progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa nelle scuole, ivi compresi i progetti PON/POR (per incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 1 punto per ogni esperienza	Max 10 punti
B4 Esperienza di docenza in percorsi di formazione e aggiornamento nel settore di pertinenza presso enti pubblici e privati riconosciuti non rientranti al punto B2 (per incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 1 punto per esperienza	Max 10 punti
TOTALE	MAX 100 PUNTI

COLLOQUIO

Per attività e progetti di durata non inferiore a 30 ore o superiore a 6 mesi, il bando potrà prevedere un colloquio e/o la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità specifiche previste. Al colloquio, che ha la finalità di valutare le attitudini specifiche dei candidati in relazione ai destinatari e alle prestazioni richieste, saranno convocati, di norma, i candidati classificatisi almeno nei primi tre posti nella graduatoria dei titoli posseduti. Fra i candidati che risulteranno valutati positivamente al colloquio, la commissione, nominata e presieduta dal Dirigente, individuerà l'esperto al quale affidare l'incarico, integrando, fino ad un massimo di ulteriori 20 punti, il punteggio dei titoli.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Nel caso di attività che richiedano particolari competenze professionali ed esperienze lavorative non facilmente riconducibili a quelle previste dalla griglia di valutazione dei titoli, il Dirigente scolastico, anche avvalendosi di apposita commissione da lui nominata, determina titoli e requisiti di accesso in relazione alla specificità delle prestazioni richieste e procede all'individuazione degli esperti, anche adattando e integrando la griglia di valutazione.

In caso di parità di punteggio tra più candidati, precede il candidato che ha il punteggio più alto tra la sommatoria dei titoli culturali. In caso di ulteriore parità procede il candidato più giovane in età. Nell'ulteriore ipotesi che i candidati abbiano la stessa età, si procede con sorteggio.

L'individuazione del contraente avrà luogo anche nel caso in cui sia una sola candidatura, purché corrispondente ai requisiti richiesti.

Art. 6 Esperti PON FSE-FESR

Per l'individuazione degli esperti esterni nell'ambito di attività inserite nel P.T.O.F. e finanziati con i fondi strutturali PON FSE/FESR, stante l'implicito recepimento da parte dell'istituzione scolastica delle disposizioni di attuazione emanate dall'autorità di gestione su vincoli e procedure per la selezione degli esperti esterni, vengono previsti speciali criteri per i seguenti settori formativi:

1) Selezione esperti madre lingua e individuazione dei Enti Certificatori - Selezione degli esperti per il percorso formativo.

La selezione degli esperti tramite bando ad evidenza pubblica dovrà rispettare quanto indicato nelle più aggiornate Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei e contenere la precisazione che verrà data priorità assoluta agli esperti che documentino di essere:

- di lingua madre, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e siano, quindi:

a) in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; oppure

b) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia;

c) In assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà o reiterare il bando oppure fare ricorso ad esperti "non madre lingua" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea;
- certificazione abilitante all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo;
- ove possibile, certificazione B2 o superiore coerente con il citato "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.

Nella pubblicazione del bando potrà essere inserito, tra i criteri, la conoscenza, documentata, da parte dell'esperto della metodologia, del piano didattico, del testing proprio dell'Ente certificatore individuato dall'istituzione scolastica.

Selezione degli enti certificatori per le certificazioni linguistiche

Il Dirigente, anche sulla base di una specifica indagine effettuata e qualora il limite di spesa preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto lo permetta (art. 34 D.A. 895/2001), provvederà a individuare già in fase preliminare il percorso formativo e l'Ente Certificatore, riconosciuto a livello internazionale e accreditato dal MIUR che sia più coerente sia con le aspettative della scuola per quanto riguarda la proposta di formazione (piano didattico, metodologia, testing ecc.) finalizzata al conseguimento del livello di certificazione richiesto dai singoli moduli, sia sulla base dell'effettivo livello già in possesso degli allievi attestato dai docenti della lingua straniera interessata al percorso formativo.

2) Selezione esperti ICT e individuazione Enti Certificatori

Poiché ad oggi le varie tipologie di certificazione informatica presenti rispondono a standard diversi definiti in ambito privatistico-associativo e sono caratterizzati, almeno in alcuni casi, da elementi di sostanziale monopolio, con conseguente difficoltà di un effettivo confronto concorrenziale, per l'individuazione degli esperti e degli enti certificatori non deve essere prevista una preferenza a favore di un ente che rilascia un tipo di certificazione su un altro, ma l'individuazione deve essere rispondente agli obiettivi specifici di particolari conoscenze informatiche che il collegio motiva in sede di approvazione del piano integrato di istituto.

Art. 7 – Convenzioni, protocolli di intesa, reti di scuole

Il Dirigente scolastico è delegato a stipulare convenzioni e protocolli di intesa con Università e/o scuole superiori, con enti pubblici e privati, con associazioni culturali, onlus e di volontariato, finalizzate alla progettazione e/o realizzazione di particolari attività e iniziative progettuali in conformità con il POF, per la promozione di iniziative didattiche, educative, di formazione e aggiornamento, anche al fine di favorire attività di studio, ricerca e tirocinio; Gli accordi stipulati dalla Dirigente verranno sottoposti a ratifica del Consiglio d'istituto nella prima seduta utile.

Nell'ambito delle convenzioni e protocolli di intesa di cui sopra, il Dirigente scolastico, per progetti e iniziative riguardanti percorsi di formazione e aggiornamento, nonché per progetti educativo-didattici per i quali la collaborazione e la cooperazione sinergica degli esperti risulta condizione indispensabile per il raggiungimento dei fini e per l'efficacia ed efficienza dei processi educativi, o per i quali il reperimento delle risorse attraverso bando ad evidenza pubblica risulterebbe oggettivamente difficoltoso, può avvalersi di esperti indicati dagli enti ed associazioni partner senza procedere alla valutazione comparativa. Gli esperti individuati mediante tali convenzioni devono essere comunque in possesso dei requisiti professionali congrui alle prestazioni richieste.

Art. 8 - Determinazione del compenso e dei massimali di costo per prestazioni cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)

I compensi e i massimali per prestazioni cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.) sono determinati sulla base delle vigenti disposizioni contenute nelle normative nazionali ed europee di riferimento, nonché nei Bandi e negli Avvisi diramati dalla competente autorità di gestione. Si fa riferimento in particolare alle tabelle allegate alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 41/2003 del 05/12/2003.

Art. 9 - Determinazione del compenso e dei massimali di costo per prestazioni NON cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)

Il compenso massimo è così definito:

TIPOLOGIA	ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO	ATTIVITA' NON INSEGNAMENTO DOCENTE
Personale interno alla scuola (CCNL comparto scuola	Fino ad un massimo di € 35,00 h	Fino ad un massimo di € 17,50 h

Personale esterno alla scuola

Il compenso attribuibile deve tenere conto del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno nonché delle disponibilità finanziarie programmate. Il compenso per attività di insegnamento e/o formazione svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno.

Può anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.

Si fa riferimento, di norma, al Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995

TIPOLOGIA	Direzione, Organizzazione	Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	Docenza	Attività tutoriale
Personale esterno alla scuola	Fino ad un massimo di € 41,32 giorno	Fino ad un massimo di € 41,32 h (51,65 universitari)	Fino ad un massimo di € 41,32 h (51,65 universitari)	Fino ad un massimo di €. 41,32 orari

Eventuali compensi eccedenti gli importi tabellari potranno essere consentiti in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongano professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel caso di esperti docenti universitari o personalità di chiara fama, il compenso massimo potrà essere determinato, senza necessità di specifiche motivazioni, sulla base delle tabelle allegate alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 41/2003 del 05/12/2003.

Può anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.

Art. 10 - Stipula del contratto. Durata del contratto

Nei confronti dei candidati e/o Associazioni individuati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico

Art.11 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesto obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 /2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 13 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

Art.12 - Manifestazioni particolari e incarichi su base fiduciaria

Il Dirigente scolastico provvede alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, senza l'espletamento di procedure comparative, sulla base delle specifiche competenze e della qualità delle prestazioni richieste, quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) manifestazioni particolari, incontri di formazione, conferenze e altre attività specifiche che si esauriscono in una prestazione episodica, coerenti con le finalità didattiche ed organizzative della scuola per le quali il Dirigente scolastico valuti la opportunità dell'intervento di personalità e professionalità particolari, e per le quali sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a euro 500,00 o comunque solo un rimborso spese;
- b) la peculiarità della prestazione o la specificità dell'intervento, in relazione alle specifiche competenze richieste, non consentono forme di comparazione;
- c) in risposta all'avviso di cui agli articoli precedenti del presente regolamento non viene presentata alcuna domanda, oppure le candidature non presentano professionalità e competenze adeguate alle richieste;
- d) particolare urgenza, non imputabile all'Istituto, che rende impossibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

Art. 13 - Valutazione della prestazione

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico sulla base dei criteri e modalità previsti contrattualmente. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

L'esito negativo di eventuale monitoraggio e valutazione delle attività e degli interventi previsti nel contratto può essere motivo di esclusione da future collaborazioni.

Art. 14 – Pubblicità

Dell'avviso e dell'esito della procedura comparativa di selezione viene data adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale.

Art.15- Modifiche

Le modifiche che si rendessero necessarie saranno disciplinate con la stessa procedura di approvazione.

Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio di Istituto, nella seduta del 05/09/2017 , e allegato al verbale n. 6.